



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER INIZIATIVE ED EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI MONDOVI' – ANNO 2024

IL DIRIGENTE

In esecuzione della Deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 17 febbraio 2024,

RENDE NOTO

che il Comune di Mondovì – Dipartimento Istruzione – Cultura – Sport – Assistenza e Tempo Libero, intende individuare con il presente Avviso, soggetti disponibili a sponsorizzare, nel corrente anno, la realizzazione di iniziative ed eventi istituzionali.

Con il presente avviso, redatto ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Comunale recante la disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22/12/2023, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito.

1. SOGGETTO PROMOTORE (SPONSEE)

Il Comune di Mondovì, Dipartimento Istruzione – Cultura – Sport – Assistenza e Tempo Libero, di seguito denominato “Amministrazione”, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di “sponsee”.

2. OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE – INIZIATIVE ED EVENTI PROGETTATI O DA PROGETTARE CHE SARANNO OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE

Le offerte di sponsorizzazione avranno ad oggetto le iniziative e gli eventi descritti nell'allegato A (scheda attività) parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Le descrizioni contenute nel suddetto allegato contengono il programma di massima di ogni specifico evento, nonché, i valori complessivi stimati (IVA esclusa) per la sua realizzazione. Questi ultimi valori non costituiscono in ogni caso vincolo per la formulazione dell'offerta di sponsorizzazione in quanto sarà sempre possibile presentare offerte anche di importo inferiore o superiore.

L'elenco delle iniziative/eventi (e relative descrizioni) contenuto nell'allegato A potrà essere sempre aggiornato ed implementato da parte del Dipartimento Istruzione – Cultura – Sport – Assistenza e Tempo Libero, che provvederà in tal caso a rendere pubblica la variazione tramite ripubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti, dell'allegato come risultante dall'aggiornamento.

Il presente avviso, in nessun modo vincolante per l'Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati. Le offerte

di sponsorizzazione pervenute all'Amministrazione per effetto del presente Avviso non sono quindi da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai fini della formalizzazione del contratto.

Le ricerche di sponsorizzazione a cui si riferisce l'avviso - riguardando l'organizzazione di iniziative ed eventi per i quali è possibile ed opportuno il coinvolgimento di un alto numero di sponsor, anche in riferimento ai diversi segmenti di attività che afferiscono al singolo evento escludono la necessità di procedere ad operare una comparazione selettiva delle proposte presentate selezione, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9.

3. CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE E SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE

Le offerte di sponsorizzazione potranno:

a) essere presentate in relazione ad una o più delle iniziative e attività proposte nell'allegato A;

b) consistere in sponsorizzazioni:

- “*pure*” o di “*puro finanziamento*”, nelle quali la parte privata che opera come *sponsor* si obbliga a corrispondere al Comune di Mondovì unicamente un finanziamento in denaro o ad accollarsi le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi di un appalto dovuti dal Comune;
- “*tecniche*”, in cui il privato *sponsor* si impegna ad effettuare in favore del Comune di Mondovì determinate prestazioni, che possono consistere nell'esecuzione di lavori, ovvero nella fornitura di beni e/o servizi, ponendo tutte o parte delle necessarie spese a proprio carico e curando direttamente le fasi di progettazione ed esecuzione;
- “*miste*”, quelle risultanti dalla combinazione di una sponsorizzazione pura e di una sponsorizzazione tecnica.

Le offerte di sponsorizzazione di “puro finanziamento”, sotto forma di erogazione economica, potranno essere formulate in base alle seguenti tipologie:

1) main sponsor, definito come sostenitore dell'intero programma di eventi per l'anno 2024, con la facoltà di veicolare mediante gli stessi il proprio logo attraverso i materiali divulgativi e promozionali di tutte le iniziative in programma, a fronte di un corrispettivo minimo di € 40.000,00;

2) sponsor dell'intero ambito tematico, ove lo sponsor intenda veicolare il proprio logo o simbolo in abbinamento agli eventi/attività di uno dei tre ambiti tematici di cui all'allegato A.; Cultura, Manifestazioni-Sport, Turismo, a fronte di un corrispettivo minimo di € 20.000,00;

3) sponsor di un singolo evento principale, ove lo sponsor intenda veicolare il proprio logo o simbolo in abbinamento a uno degli eventi/attività di cui all'allegato A. In tale ipotesi, l'entità e le modalità della controprestazione dello sponsee, da definirsi in ragione dell'entità dell'offerta dello sponsor, formerà oggetto di specifica contrattazione e, pertanto, verrà dedotta per ciascun contratto di sponsorizzazione.

Gli importi sopra riportati devono intendersi IVA di legge esclusa (22%), pertanto l'offerta dovrà prevedere l'importo aggiuntivo del 22% rispetto al corrispettivo della sponsorizzazione.

L'Amministrazione, per ragioni di razionalità dell'azione amministrativa, si riserva di non prendere in esame e non considerare ammissibili proposte di sponsorizzazione di valore inferiore a: € 500,00.

Ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento comunale recante la disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione:

- tutti i soggetti che abbiano in atto, ovvero abbiano avuto negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, controversie di natura legale o giudiziaria con il Comune di Mondovì;
- i soggetti che non sono in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione, di cui al Capo II del D.Lgs. 36/2023 rubricato “I requisiti di ordine generale”, per quanto applicabile;
- non dichiarano di rispettare o, comunque, non rispettano i seguenti principi definiti dalla

risoluzione n. 2003116 del 13 agosto 2003 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani:

- a) diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;
- b) diritto alla sicurezza e alla salute delle persone: diritti dei lavoratori; rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;
- c) obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
- d) obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente.

Sono altresì esclusi i soggetti che esercitano, ovvero abbiano esercitato negli ultimi tre anni, attività in situazioni di conflitto di interesse con l'attività pubblica perseguita dal Comune di Mondovì.

Non costituisce sponsorizzazione l'offerta a titolo di liberalità, a favore del Comune di Mondovì, di somme di denaro (erogazioni liberali in forma monetaria), di beni o servizi (erogazioni liberali in forma tecnica) non caratterizzata da un rapporto sinallagmatico di prestazione e controprestazione.

Sono comunque escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco e/o prodotti affini o derivati, promozione ed uso di sostanze che generano dipendenza e/o vietate, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia o violenza;
- messaggi ingannevoli o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l'ambiente, la tutela dei minori e/o dei consumatori e/o utenti pubblici;
- messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.

La Giunta comunale si riserva di valutare eventuali altre ipotesi che possano contrastare con i principi sopra stabiliti.

4. DESTINATARI

I soggetti cui è rivolto il presente Avviso sono gli operatori economici, singoli e associati, di cui all'art. 65 del d.lgs. 36/2023, comprese associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituiti con sede in Italia o all'estero, nonché singoli liberi professionisti privi di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

5. PROFILI ECONOMICO —GIURIDICI, FISCALI E CONTABILI.

I rapporti tra l'Amministrazione, quale sponsee, e lo sponsor, saranno disciplinati da apposito contratto di sponsorizzazione, da stipulare nella forma di scrittura privata e con i contenuti previsti all'art. 12 del vigente Regolamento comunale recante la disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione.

Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, sulle imposte indirette e sui tributi e canoni locali.

Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA e soggetta ad aliquota di legge vigente. Il contributo specificato dal contratto sarà sempre espresso con la dicitura "oltre ad IVA di legge", e l'importo erogato sarà pertanto sempre comprensivo d'IVA.

Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consista in lavori, nella prestazione di servizi o nella fornitura di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione ovvero la fatturazione dello sponsor al Comune del valore dei lavori, servizi o beni, soggetta all'IVA e la fatturazione del Comune allo sponsor di pari importo, sempre soggetto ad IVA, per il valore della promozione di immagine fornita allo sponsor.

La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione dello stesso, si effettuerà pertanto come di seguito indicato:

- a) contributi economici: il Comune emetterà fattura al soggetto finanziatore per un importo pari al contributo pattuito nel contratto;
- b) realizzazione lavori e/o cessione gratuita di beni e/o servizi: lo sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore stimato, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, del bene, dei lavori o dei servizi ceduti. In conseguenza, il Comune provvederà ad emettere fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione, con compensazione contabile delle due fatture;

Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipulazione ed alla registrazione del contratto di sponsorizzazione e/o dell'accordo di collaborazione nei casi previsti dalla legge è a carico dello sponsor.

L'emissione di fattura da parte del Comune nei confronti dello sponsor avverrà ad avvenuto pagamento.

6. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE

L'Amministrazione si riserva di decidere quale controprestazione garantire al soggetto individuato come sponsor, tenendo conto di volta in volta dell'entità e della natura della sponsorizzazione, nonché delle caratteristiche dell'iniziativa sponsorizzata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, dette controprestazioni potranno consistere in:

- presenza del proprio marchio sui materiali ufficiali di comunicazione dell'evento: programma, manifesti, locandine, cartella stampa, carta intestata dei comunicati stampa, etc.;
- presenza del proprio marchio sulla comunicazione promo-pubblicitaria prodotta in relazione all'evento (pubblicità sulla stampa, alla radio, in televisione, affissione statica e dinamica etc.);
- partecipazione ai momenti salienti di presentazione dell'evento: conferenza stampa, evento inaugurale, ecc.;
- diritto di associazione, per periodi determinati da concordare con l'Amministrazione Comunale, dell'immagine dell'Azienda/Prodotto/Servizio dello Sponsor a quella dell'evento sponsorizzato per proprie attività promo-pubblicitarie, che dovranno comunque essere concordate qualitativamente con l'Ente, e i cui costi saranno sostenuti direttamente dallo sponsor;
- diritto a realizzare, secondo modalità da concordare con l'Amministrazione Comunale, campagne di comunicazione a sostegno dell'evento sponsorizzato, valorizzando particolarmente il ruolo dello Sponsor;
- diritto, nei limiti da concordare con l'Amministrazione Comunale, a distribuire propri prodotti/materiali informativi al pubblico contattato nell'ambito dell'evento o presente ad iniziative a questo correlati, con la presenza di proprio personale presente negli spazi ove si tengono dette iniziative, eventualmente allestiti e personalizzati ad hoc;
- diritto a organizzare iniziative proprie, e per i propri ospiti, correlate all'evento sponsorizzato, da concordare con l'Amministrazione comunale in relazione alle caratteristiche delle iniziative stesse e al periodo di svolgimento;
- diritto, per un periodo determinato da concordare con l'Amministrazione Comunale e secondo limiti definiti dalla stessa, a realizzare e personalizzare oggettistica e merchandising a tema dell'evento sponsorizzato;
- diritto, secondo limiti da definire con l'Amministrazione Comunale, alla diffusione a clienti e pubblici selezionati di interesse dello Sponsor di documentazione inerente l'evento sponsorizzato;
- diritto ad utilizzare, per periodi determinati da concordare con l'Amministrazione Comunale, immagini e filmati dell'evento in relazione all'attività dello sponsor;

- possibilità di valorizzare la sponsorizzazione in spazi comunicativi istituzionali del Comune (es. siti e canali social istituzionali) anche non strettamente legati all'evento sponsorizzato;
- opportunità di distribuire, per un periodo determinato da concordare con l'Amministrazione Comunale e secondo limiti definiti dalla stessa, materiali informativi dello Sponsor in punti informativi del Comune o negli sportelli turistici della città;
- facoltà, nei limiti da concordare con l'Amministrazione Comunale, di svolgere eventi propri dello Sponsor e/o apporre manufatti pubblicitari (es. auto, veicoli o altri manufatti in esposizione) su suolo pubblico o in ambienti di proprietà del Comune di Mondovì secondo modalità coerenti coi regolamenti in materia.

Le controprestazioni di interesse saranno indicate dal candidato sponsor nell'ambito della presentazione dell'offerta secondo le modalità di cui al successivo art. 8, per essere poi definite, laddove l'offerta stessa risulti idonea, e previa valutazione di congruità di cui al successivo art. 9, nella fase di stipula del contratto di sponsorizzazione. Qualora l'offerta stessa risulti idonea, e previa valutazione di congruità di cui al successivo art. 9, la controprestazione sarà dettagliata nel contratto di sponsorizzazione.

In tale ultima fase resta ferma la facoltà dell'Amministrazione Comunale, laddove le controprestazioni richieste non risultino per qualsiasi motivo attuabili, di proporre controprestazioni alternative (anche diverse da quelle sopra elencate), il cui rifiuto importerà la mancata accettazione dell'offerta di sponsorizzazione.

Tutti i materiali di comunicazione che lo sponsor vorrà diffondere sono a spese e cura del medesimo, e la loro diffusione potrà aver luogo solo previa approvazione da parte dell'Amministrazione.

In ogni caso, laddove l'attività di promozione dell'immagine dello sponsor sia associata allo stemma e al brand del Comune di Mondovì, il marchio dello sponsor stesso dovrà essere chiaramente visibile, ma non predominante rispetto ai segni distintivi del Comune.

7. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSOR

In caso di sponsorizzazione finanziaria, il soggetto selezionato come sponsor ha quale obbligo principale l'erogazione della somma offerta entro il termine pattuito tra le parti. L'eventuale mancato integrale utilizzo da parte del Comune di Mondovì della somma corrisposta per l'iniziativa oggetto di sponsorizzazione rimarrà a disposizione dell'Amministrazione, senza che lo sponsor possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.

In caso di sponsorizzazione tecnica, per la fornitura di servizi, con riferimento alla specificità di ogni singola attività, lo sponsor dovrà essere dotato di idonea copertura assicurativa ordinaria per la propria attività e predisporre, ove necessario, la progettazione del servizio, da sottoporre previamente all'Amministrazione, procedere all'acquisizione di eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni, realizzare il servizio con maestranze qualificate secondo la vigente normativa, fornire le certificazioni di avvenuta realizzazione a regola d'arte. In sede di presentazione dell'offerta e in quella di formalizzazione del rapporto, l'aspirante sponsor è tenuto ad indicare il proprio logo con il quale intende procedere alla sponsorizzazione, mettendo a disposizione dell'Amministrazione l'esatta e fedele riproduzione dello stesso nonché, ove richiesto, una illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo.

Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità, di cui all'art. 6, non sollevano lo sponsor dall'eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all'installazione di mezzi pubblicitari, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti. Rimangono, più in generale, a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

8. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte di sponsorizzazione, complete della documentazione richiesta di seguito dettagliata, dovranno pervenire tramite la piattaforma “Tuttogare” previa obbligatoria iscrizione dell’operatore economico. Per poter presentare la propria proposta di sponsorizzazione è necessario accedere alla Piattaforma. L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico da effettuare tramite l’apposita sezione Registrazione operatore economico visualizzabile in Homepage. Una volta completata la procedura di registrazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere inoltrate all’indirizzo e al numero di contatto visualizzabili sulla Piattaforma in Homepage

Le proposte dovranno pervenire secondo le seguenti scadenze:

- entro il 22 marzo per le proposte di sponsorizzazione relative all’evento istituzionale “Fiera di Primavera 2024”, per proposte di sponsorizzazione di un intero ambito tematico (ad eccezione dell’ambito Turismo) o del programma generale degli eventi istituzionali 2024 (v. art. 3 – sponsorizzazioni di puro finanziamento di tipo “main sponsor” e “sponsor dell’intero ambito tematico”);
- entro il 30 aprile per le proposte di sponsorizzazione relative alla “Stagione Teatrale Estiva” e alle singole attività di promozione previste nell’ambito Turismo;
- entro il 31 maggio per le proposte di sponsorizzazione relative all’evento istituzionale “Feu dla Madona”, “Sport in Piazza – Mondovì Music Run”, “Calici e Forchette – Peccati di Gola, Fiera Regionale del Tartufo, Colori delle Alt(r)e Langhe”, evento espositivo di livello internazionale;
- entro il 30 settembre per le proposte di sponsorizzazione relative alla Stagione Teatrale Invernale e al programma di allestimenti ed animazioni delle festività natalizie;

Indipendentemente dal termine di presentazione delle offerte sopra indicato, l’Amministrazione ha in ogni caso la facoltà di valutare le proposte presentate e sottoscrivere i relativi contratti di sponsorizzazione ai sensi quanto previsto agli artt. 10 e 11 del vigente Regolamento Comunale recante la disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione.

La proposta, redatta in lingua italiana e conforme all’allegato MODULO PER DICHIARAZIONI E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE, deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell’offerente, con a corredo un suo documento di identità in corso di validità e recare, in conformità alle disposizioni degli artt. 46-47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, i seguenti contenuti:

1. dati generali identificativi dell’offerente e dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti generali, nonché all’accettazione delle clausole di cui all’Avviso e all’assunzione degli impegni da questo derivanti, da rendersi mediante compilazione e sottoscrizione del MODULO PER DICHIARAZIONI E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE allegato al presente Avviso (Allegato B);
 2. sintetica descrizione dell’attività esercitata, Curriculum aziendale e logo identificativo dello sponsor;
 3. l’attività che si intende sponsorizzare, di cui all’allegato A, e le modalità di sponsorizzazione:
- se finanziaria, indicare l’entità comprensiva di IVA, della somma che si intende erogare; la somma si intenderà destinata al finanziamento dell’evento e sarà utilizzata dall’Amministrazione in funzione delle concrete esigenze organizzative; l’eventuale mancato integrale utilizzo della somma corrisposta dallo sponsor rimarrà a disposizione dell’Amministrazione, senza che questi possa avanzare alcuna pretesa al riguardo;
 - se tecnica, indicare la prestazione riferita alla/e attività sponsorizzate, ed il relativo valore economico complessivo con evidenziazione dell’IVA;

4. proposta di controprestazioni a carico del Comune di Mondovì nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.

Le offerte di sponsorizzazione sono da considerarsi vincolanti per lo sponsor ai fini della formalizzazione del contratto per un arco di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa.

9. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Coerentemente con quanto stabilito all'ultimo periodo dell'art. 2 del presente Avviso, la valutazione delle proposte non integra di regola una procedura di comparazione selettiva delle stesse, ma riguarda esclusivamente i seguenti aspetti:

- valutazione da parte del responsabile del procedimento di cui al seguente art. 12 dell'ammissibilità e dell'idoneità della proposta in relazione alla sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche della stessa come previsti dal presente Avviso, nonché della sua pertinenza con l'attività sponsorizzata;
- valutazione da parte del responsabile del procedimento di cui al seguente art. 12 – che potrà a tal fine avvalersi del parere di dipendenti del Comune di Mondovì esperti in materia – della congruità del valore economico delle controprestazioni richieste dallo sponsor rispetto al valore economico della prestazione (tecnica o finanziaria) offerta dallo stesso. Laddove non sia riscontrata detta congruità, le parti potranno concordemente ridefinire le controprestazioni dello sponsee secondo valori ritenuti congrui dall'Amministrazione. In mancanza di accordo in tal senso la proposta sarà considerata inidonea per mancanza di congruità economica.

Ai fini del giudizio di idoneità della proposta l'Amministrazione può chiedere al proponente modifiche ed integrazioni della stessa.

A seguito della valutazione tecnica da parte del RUP si aprirà la fase di contrattazione per la quale sarà istituito un tavolo tecnico di confronto a cui parteciperanno l'aspirante sponsor, i membri della Giunta Comunale competenti per materia, fatta sempre salva la partecipazione del Sindaco, il dirigente del dipartimento competente per materia affiancato da uno o più colleghi appartenenti agli uffici di riferimento.

Fatte salve le proposte già contrattualizzate, laddove dovesse verificarsi concorrenza o incompatibilità tra due o più proposte di sponsorizzazione, l'Amministrazione avvia una negoziazione diretta con i proponenti al fine di verificare la possibilità di coesistenza delle proposte o di verificare la possibilità di indirizzare una delle offerte su altre iniziative e attività. A seguito di ciò, nel caso permanga la necessità di effettuare una selezione, la stessa sarà effettuata secondo il criterio del maggior valore economico della proposta di sponsorizzazione.

L'Amministrazione, nel caso vi sia un unico proponente ovvero qualora un proponente garantisca il finanziamento o la copertura dei costi di almeno l'80% dell'organizzazione dell'evento, si riserva la facoltà di conferire allo stesso la qualifica di main sponsor dell'evento stesso.

È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto di sponsorizzazione.

L'Amministrazione, per ragioni di interesse pubblico, può comunque rifiutare un'offerta di sponsorizzazione ovvero revocare l'affidamento, senza che lo sponsor possa pretendere alcun risarcimento o indennizzo.

Qualora intervengano per qualsiasi motivo modifiche alla programmazione dell'evento oggetto di sponsorizzazione, le quali incidano sul contenuto di un contratto di sponsorizzazione già stipulato, le parti rinegozieranno l'accordo senza che comunque lo sponsor possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

10. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento dei dati personali relativi al contratto è il Comune di Mondovì.

Lo Sponsor contraente, nella persona di un suo idoneo legale rappresentante, sarà nominato dal Titolare o da suo delegato, Responsabile del trattamento dei dati personali eventualmente trattati in ragione degli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto di sponsorizzazione, assumendo gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Nell'esecuzione del contratto, le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti/operatori il vincolo di massima riservatezza su tutti i dati personali coinvolti e trattati. Le parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo dei dati personali in violazione delle disposizioni sopra citate. Qualora la diffusione presso terzi dei dati personali, in violazione delle disposizioni suddette, sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il responsabile della violazione sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione medesima.

Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del contratto e comunque finché i dati personali in questione siano soggetti all'applicazione delle disposizioni suddette.

11. PENALI

Fatta salva ogni e maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., in caso di grave inadempimento rispetto all'obbligazione contrattuale di sponsorizzazione imputabile allo sponsor aggiudicatario, il contratto di sponsorizzazione, potrà essere risolto. In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione oggetto di sponsorizzazione, il Comune si riserva di applicare l'art. 126 del d.lgs. 36/2023.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Dipartimento Istruzione – Cultura – Sport – Assistenza e Tempo Libero dott. Diego Sgarlato.

Nelle schede di cui all'allegato A sono indicati i soggetti e i relativi riferimenti attraverso cui sarà possibile richiedere informazioni sulla specifica procedura di sponsorizzazione.

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale della Città di Mondovì (Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti – Avvisi)

13. FORO COMPETENTE

Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di sponsorizzazione è quello di Cuneo.

IL DIRIGENTE
Dott. Diego Sgarlato
Firmato in originale